



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE- UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ- APS
SEDE DI SANTA LUCIA DI PIAVE



REGOLAMENTO

Approvazione: Direttivo del 06 febbraio 2023

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di **SANTA LUCIA DI PIAVE** ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione - Sede

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.
4. In tutti i documenti della Sede Locale, oltre al marchio dell'UNITRE, sarà apposto lo stemma della famiglia Collalto che fa riferimento a quello che si trova presso il Santuario del Ramoncello di S. Lucia di Piave.
5. Essa assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Art. 2 – Adesioni

1. Le iscrizioni e i rinnovi si effettuano annualmente dal mese di agosto al mese di dicembre. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che, avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione compilando il modello disponibile in segreteria nei giorni e orario di apertura al pubblico.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale UNITRE – APS.
3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione UNITRE Nazionale e comprensiva altresì della quota assicurativa.
4. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato.
5. L'associato, all'atto della prima iscrizione riceve la tessera di Associato UNITRE che rimane valida anche per le successive iscrizioni attestata dal bollino annuale. In caso di smarrimento della tessera l'associato dovrà presentare una autocertificazione per il rilascio di una tessera sostitutiva con la stessa numerazione.
6. Sarà considerato "nuovo associato" chi desidera associarsi dopo essere stato decaduto per morosità triennale o per dimissioni.

Art. 3 – Associati

1. Sono Associati della sede locale e, di conseguenza, della sede Nazionale, coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedono di aderire all'Associazione per condividerne le attività.
2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale comprensiva della quota di Associazione Nazionale. È consentita la partecipazione a 2 lezioni ravvicinate

in avvio di A.A. per valutare la validità dell'offerta culturale a cui farà seguito l'eventuale iscrizione.

3. Tutti gli Associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo se sono decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
4. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali facendone semplice richiesta scritta al Presidente che fisserà la modalità di consultazione nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.
5. Coloro che non sono in regola con il pagamento della quota annuale decadono dallo status di Associato con pari diritti e doveri (art. 5/1 dello statuto). I loro dati continueranno ad essere riportati nel registro degli Associati e, trascorsi tre anni consecutivi di morosità (rif. Statuto 5.4), saranno considerati decaduti. Per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta. L'elenco annuale degli Associati decaduti dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima Assemblea Ordinaria utile. All'associato decaduto sarà inviata comunicazione scritta.

Art. 4 - Assemblee degli Associati

1. La partecipazione all'Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta ad altro Associato, come predisposta in calce o allegata all'avviso di convocazione. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati (art. 24 c. 3 del D.Lgs. 117/17). In base allo stesso articolo del D.Lgs. 117/17 che dichiara compatibile il comma 5 dell'art. 2372 del C.C., non possono votare né ricevere deleghe i membri degli organi amministrativi o di controllo. Per il rinnovo delle cariche associative i candidati esprimono il loro voto, ma non possono avere deleghe di altri Associati.
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l'elezione degli Organi Sociali.
4. Nella convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto. (Art. 24 c.4 del D.Lgs 117/17)
5. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto locale.

Art. 5 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una commissione elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
 - a. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - d. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 6 – Organi e cariche

1. Sono Organi della Sede locale:
 - a. L'Assemblea degli Associati
 - b. Il Consiglio Direttivo
 - c. Il Presidente
 - d. Il Collegio Contabile
 - e. Organo di controllo (eventuale)
 - f. Organo di revisione (eventuale)
2. Sono Cariche della Sede locale:
 - a. Il Presidente
 - b. Il/i Vicepresidente/i
 - c. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
 - d. Il Segretario
 - e. Il Tesoriere
 - f. I Consiglieri in numero dispari variabile da 7 a 11. L'Assemblea Generale stabilirà di volta in volta il loro numero (rif. Statuto 9.1)

Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile.
2. Un suo membro decade:
 - a. quando viene a mancare la condizione di Associato all'UNITRE;
 - b. dopo tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c. Il membro decaduto potrà essere sostituito per surroga procedendo per ordine dal primo dei non eletti risultante nella lista dei voti ottenuti dai componenti il Consiglio Direttivo in carica.
3. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di almeno otto giorni salvo casi di particolare urgenza;
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi.
5. Il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vicedirettore, anche di una Commissione Didattica formata da Associati volontari.
6. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Il Presidente ha il compito di attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, gli incarichi specifici stabiliti dagli artt. 11, 12, 13 e 14 dello statuto e gli incarichi di assistenti ai corsi, come previsti dal regolamento interno, riservandosi inoltre di attribuire ogni altro incarico non previsto, ma che si rendesse necessario al funzionamento dell'Associazione in generale, delegando compiti particolari ai componenti del Consiglio Direttivo e agli Associati competenti nelle problematiche emergenti nel corso del triennio elettivo. Tutte le cariche decadono al termine di ogni ciclo di rappresentanza eletto.

Art. 8 – Collegio Contabile

1. Il Collegio Contabile può essere monocratico oppure collegiale composto da numero 3 membri. Almeno un membro deve avere competenze economico-amministrative, ma non è necessario che sia iscritto all'ordine dei commercialisti o revisori contabili.
2. Viene eletto dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei propri componenti.
3. Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
4. I componenti del Collegio Contabile possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con possibilità di intervento se richiesto, ma non di voto.

Art. 9 – Gruppi di lavoro

1. Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
2. **Ogni gruppo di lavoro si può dotare di un proprio regolamento** che definisce l’ambito operativo e le modalità di lavoro. Tale regolamento dovrà essere validato dal Consiglio Direttivo mediante voto a maggioranza semplice (metà+1 dei votanti).
3. Eventuali modifiche al regolamento del gruppo dovranno essere validate dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di cui al punto precedente.
4. Il regolamento di gruppo sarà conservato allegato al presente regolamento.

Art. 10 – Norme didattiche

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
4. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota Associativa locale.
5. Il programma dei corsi viene predisposto mensilmente, spedito ai docenti (di norma con e-mail) e distribuito agli studenti durante il corso delle lezioni o attraverso il canale internet.
6. La data di inizio delle lezioni, la sede di svolgimento dei corsi saranno resi noti a tutti gli studenti mediante locandine esposte in sede, sulle bacheche elettroniche nel WEB e con messaggistica via internet e/o telefonica; verrà pubblicizzata l’apertura dell’anno accademico con apposita locandina, striscione pubblicitario e sulle bacheche elettroniche nel WEB.
7. Se dopo alcune lezioni la frequenza ad un corso viene a mancare, il corso potrà essere soppresso su valutazione del Docente e approvazione del Consiglio Direttivo.
8. Oltre ai corsi programmati si possono organizzare conferenze aperte al pubblico su argomenti specifici tenuti da docenti o da personalità della cultura.
9. Gruppi di studenti possono segnalare al Consiglio Direttivo argomenti di interesse generale sui quali ritengono opportuno sia tenuta una conferenza/corso.

Art. 11 – Docenti - (Statuto art. 5.1c)

1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere anche Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.
2. Potranno essere stipulate Convenzioni con Associazioni/Enti esterni per lo svolgimento di attività socio-culturali.
3. In deroga ai principi del volontariato, saranno consentiti accordi che prevedano eventuali compensi per la realizzazione di progetti occasionali sul territorio, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Assistenti

1. Qualunque Associato della Sede può fare l’Assistente ad un corso.

La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo.

Art. 13– Autonomia delle Sedi locali

1. Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della Sede.

Art. 14 – Incompatibilità

1. In considerazione delle finalità enunciate nello Statuto all'art. 3 i soci che ricoprono incarichi politici o amministrativi pubblici, non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e nel Collegio Contabile.
2. Nel caso in cui un membro del Consiglio intenda "candidarsi" a cariche di partito o politiche o amministrative, deve darne tempestiva comunicazione e contestualmente dichiararsi in aspettativa. Il Consiglio Direttivo nomina, ad interim, un sostituto. Nel caso di sua elezione, egli si intende decaduto dalla carica e l'Assemblea provvederà alla nomina di altra persona in sua sostituzione. Se non risulta eletto, lo stesso può essere reintegrato nel suo incarico associativo.

Art. 15 – Assicurazione

L'Associazione, ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 117/17, stipula coperture assicurative per tutelarsi contro eventuali danni arrecati a persone o cose in seguito allo svolgimento delle proprie attività di volontariato (art. 7 Statuto).

L'associazione estende la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile a tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale che è comprensiva del contributo assicurativo.

Santa Lucia di Piave, 6 febbraio 2023